



MINISTERO
DELL'INTERNO

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Decreto del 13 giugno 2012

IL MINISTRO DELL'INTERNO

VISTO l'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149 – nel testo vigente prima della modifica introdotta dall'articolo 4, comma 12-bis del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44 – con il quale sono previste sanzioni a carico degli enti che non rispettano il patto di stabilità interno, fra cui una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo;

VISTO il decreto del 24 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 dell'1 dicembre 2011, nonché quello del 12 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 16 dicembre 2011, con i quali sono state applicate le sanzioni agli enti locali inadempienti al patto di stabilità interno relativo all'anno 2010, avendo a riferimento il certificato al rendiconto di bilancio dell'anno 2009 per la quantificazione del predetto 3 per cento delle entrate correnti;

VISTO l'art. 31, comma 28 della legge del 12 novembre 2011 n. 183 con il quale si prescrive che agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni previste dal predetto articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149;

VISTA la nota n. 46241 del 31 maggio 2012 con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato a questa Amministrazione ed al comune di Alessandria che nei confronti dello stesso comune trovano applicazione, nell'esercizio 2012, le sanzioni sul patto di stabilità interno, a seguito della trasmissione della nuova certificazione del saldo finanziario conseguito nell'anno 2010 attestante il mancato rispetto del patto di stabilità interno con un differenziale tra il saldo programmatico ed il saldo conseguito dall'ente pari ad euro 14.740.000,00;

DATO ATTO che il totale delle entrate correnti del certificato al rendiconto di bilancio 2009 ammonta a euro 97.498.808,00 per cui il 3 per cento di tali entrate è pari a 2.924.964,00;

ACQUISITO il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sul testo del presente decreto;

D E C R E T A

Articolo 1

(Determinazione dell'importo della sanzione)

Il comune di Alessandria è assoggettato, ad una sanzione il cui importo è di euro 2.924.964,00, pari al 3 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato al rendiconto di bilancio 2009.

Articolo 2

(Modalità di applicazione della sanzione)

L'applicazione della sanzione comporta una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio dell'esercizio 2012 per l'importo di cui all'articolo 1.

Roma lì, 13 giugno 2012

AnnaMaria Cancellieri